

STATUTO

DEFINIZIONE, FINALITÀ, PROGRAMMA

Art. 1

E' costituita in data 08.03.2018 l'Associazione politico socio-culturale denominata «**Giustizia per Taranto**», di seguito «associazione».

L'associazione, già operante nei fatti dal 25 febbraio 2017, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, a carattere volontario e democratico.

L'associazione persegue finalità politico socio-culturali, non persegue finalità di lucro, è apartitica e laica.

Colori principali e identificativi dell'associazione sono il giallo ambra, il nero e il bianco.

Nel logo ufficiale è rappresentata la dea Dike, simbolo della giustizia.

Art. 2

Scopo principale dell'associazione è la tutela della persona umana in ogni sua forma, dei suoi diritti, della sua salute, della sua dignità e dell'ambiente in cui vive e lavora, indirizzando il suo operato in modo prioritario ad individuare le più efficaci e celeri soluzioni ed iniziative per garantire la migliore qualità della vita contro ogni forma di inquinamento, da quello industriale ed ambientale a quello sociale ed economico.

Attraverso azioni di vario genere e opere di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, per il perseguimento dei suoi fini, favorirà il coinvolgimento degli abitanti del Comune e della Provincia di Taranto, ma anche di qualsiasi altra Provincia e regione italiana, nella vita economica, politica e sociale del territorio locale e della nazione.

L'associazione potrà intraprendere qualsiasi iniziativa in ambito legale per il raggiungimento di uno o più scopi istituzionali, intervenendo, tra l'altro, nei processi penali ai sensi degli artt. 91 ss. c.p.p., costituendosi parte civile in tutti i casi in cui si proceda per reati la cui commissione lede le finalità statutarie.

L'Associazione, per il perseguimento del suo scopo sociale, può svolgere, tra l'altro, le seguenti attività:

- iniziative in ambito legale;
- organizzazione di incontri, convegni, tavole rotonde su argomenti di carattere legale, medico scientifico o altro genere;
- organizzazione di corsi, workshop, stage, seminari e attività didattiche e di aggiornamento, sportelli informativi, manifestazioni, cortei cittadini, concorsi, premi, concerti, mostre, rassegne ed eventi culturali, cinematografici ed espositivi, dibattiti pubblici;
- pubblicazione e diffusione di testi, libri e cataloghi, siti internet, materiale digitale e audiovisivo con l'ausilio di qualsiasi nuova tecnologia;
- comunicazione e informazione anche attraverso l'editoria, le attività radio e radio-amatoriali, la redazione di periodici, saggi e notiziari;
- attuazione di servizi ricreativi di intrattenimento, tornei di vario genere, spettacoli, festival;
- forniture di alimenti e bevande ai soli soci, o anche ai non soci secondo le modalità stabilite dalla legge;
- organizzazione e promozione di scambi culturali, soggiorni e viaggi studio per gli associati, in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
- promozione e organizzazione di attività socioculturali;
- istruzione e formazione;
- gestione di spazi;
- raccolta fondi;
- istituzione e/o gestione di servizi di accoglienza;
- attività di solidarietà sociale, assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria;
- sport dilettantistico;
- azioni a tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico, della natura e dell'ambiente.

Potrà inoltre svolgere tutte quelle attività integrative, connesse o accessorie a quelle già previste nel presente Statuto, che ritenga in linea con gli scopi e le finalità dell'Associazione stessa, ancorché non specificamente menzionate e purché non in contrasto con le leggi italiane.

Potrà quindi collaborare, cooperare, stipulare contratti, accordi, protocolli d'intesa con persone fisiche, giuridiche, altre associazioni, cooperative, enti pubblici e privati e soggetti terzi; potrà inoltre compiere ogni operazione, anche finanziaria, atto, negozio, ritenuti utili per il raggiungimento delle proprie finalità e scopi istituzionali. Anche per tali attività sarà possibile chiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte dei privati e degli enti competenti.

L'associazione:

- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve, capitali durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano permesse dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

- in casi di particolare necessità, nel rispetto della legge e delle normative vigenti, l'associazione potrà assumere personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione ha durata illimitata e potrà istituire sedi secondarie in Italia.

I SOCI

Art. 3

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto indipendentemente da convinzioni religiose, sesso e identità sessuale, cittadinanza, appartenenza etnica, età e professione.

Possano altresì diventare soci tutti i sodalizi validamente costituitisi secondo la legge (ad esempio associazioni, comitati, Enti privati ecc.).

Agli aspiranti soci è richiesta l'accettazione senza riserve dello statuto e degli eventuali regolamenti interni.

I soci si distinguono in:

- **Soci fondatori:** coloro i quali danno origine all'associazione;
- **Soci onorari:** coloro ai quali l'associazione deve particolare riconoscenza o riconosce particolari meriti; vengono proposti e nominati dal Consiglio Direttivo su approvazione dell'Assemblea;
- **Soci ordinari:** coloro i quali aderiscono all'associazione con il versamento annuale minimo richiesto;
- **Soci sostenitori:** coloro i quali aderiscono all'associazione con un versamento annuale almeno quattro volte maggiore rispetto alla quota dei soci ordinari.

Art. 4

Gli aspiranti soci, nel caso di privati cittadini, devono sottoscrivere domanda al Consiglio Direttivo versando in anticipo la quota di iscrizione (ricevendo regolare ricevuta) e menzionando i propri dati anagrafici ed indirizzi di recapito (mail – telefono) per le comunicazioni.

Nel caso di associazioni o Enti, si dovrà indicare il legale rappresentante, la denominazione e la sede legale.

In tutti i casi si dovrà attestare di accettare ed attenersi senza riserve allo Statuto, al regolamento interno (ove esistente) e alle deliberazioni degli organi sociali.

E' ammessa l'iscrizione ai minori di 18 anni, purché sottoscritta da almeno un genitore, ma questi non possono proporsi per cariche elettive fino al compimento della maggiore età.

Art. 5

Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, il Consiglio Direttivo delibererà sulle domande d'ammissione.

Qualora la domanda sia accettata, la qualifica di socio diverrà effettiva. Al nuovo socio sarà consegnata la tessera sociale e il suo nominativo sarà annotato nel libro dei soci.

Nel caso in cui la domanda sia respinta, la quota anticipata per l'iscrizione sarà subito restituita e l'interessato potrà comunque presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva la prima assemblea successivamente convocata.

Art. 6

Le attività dei soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e in modo totalmente gratuito.

Solo in casi particolari sono ammessi rimborsi spesa, purché regolarmente documentati e autorizzati preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Diritti dei soci

I soci regolarmente iscritti all'associazione hanno il diritto di:

- frequentare i locali dell'associazione e partecipare alle iniziative e alle manifestazioni promosse dall'associazione;
- partecipare alle assemblee per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione e votare direttamente;
- eleggere gli organi sociali e, purché maggiorenni, essere eletti negli stessi;
- ricevere informazioni ed esercitare il diritto di controllo stabiliti dalla legge e dal presente Statuto;
- fare richiesta di accesso a documenti ufficiali, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione;
- recedere dall'appartenenza all'associazione in qualsiasi momento e senza la necessità di darne motivazione, comunicandolo formalmente per iscritto o via mail.

Doveri dei soci

I soci regolarmente iscritti all'associazione hanno il dovere di:

- svolgere la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità dichiarate, senza creare disservizi;
- assumere un comportamento, verso gli altri soci e all'esterno dell'associazione, animato da spirito di correttezza e garbo, nei modi e nei fatti, attuato con la massima educazione, buona

fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, di qualsiasi Regolamento interno stilato dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale annuale da versare al momento dell'iscrizione e successivamente, per l'eventuale rinnovo, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno. E' tenuto inoltre al rispetto dello Statuto e dell'eventuale regolamento interno, nonché ad osservare le delibere degli organi sociali.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili, salvo quanto previsto all'art. 5.

Non è previsto il pagamento della quota di iscrizione per i soci onorari.

Il mancato rinnovo dell'iscrizione nei termini e modi previsti fa perdere qualsiasi diritto al socio, compresa la partecipazione alle riunioni e il diritto di voto.

Art. 8

Salvo il diritto di recesso, la decadenza da socio avviene per:

- mancato pagamento della quota sociale
- rifiuto motivato del rinnovo della tessera da parte degli organismi preposti.
- per dichiarazione d'espulsione divenuta definitiva.
- Decesso

Art. 9

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di intraprendere azioni disciplinari nei confronti del socio, fino alla sua eventuale espulsione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi sociali;

- denigrazione pubblica dell'associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- denigrazione pubblica e atti irrispettosi nei confronti di altre associazioni o terzi che possano in qualsiasi modo alterare i rapporti di rispetto reciproco dell'associazione con l'esterno;
- intralcio del corretto funzionamento dell'associazione;
- appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'associazione.

Art. 10

Contro ogni provvedimento di sospensione o espulsione è ammesso il ricorso entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento sul quale decide in via definitiva il Consiglio Direttivo dopo aver esposto e discusso il caso alla prima assemblea utile dei soci. Qualora necessario, in caso di evidenti divergenze con la maggioranza assoluta dell'assemblea, il Consiglio Direttivo dovrà decidere previo parere vincolante del Consiglio dei probiviri e garanti.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 11

Il patrimonio sociale dell'associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione
- quote d'iscrizione, contributi, erogazioni e lasciti diversi
- eccedenze degli esercizi annuali.

Art. 12

Il rendiconto comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci per essere approvato entro il 30 aprile successivo. Ulteriore deroga può essere prevista dal Consiglio direttivo in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art. 13

Sono fonti di finanziamento per il funzionamento e lo svolgimento delle attività dell'associazione:

- quote annuali di tesseramento e contributi dei soci
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio
- contributi pubblici e privati
- donazioni e lasciti testamentari
- convenzioni

Ogni mezzo che non sia in contrasto con lo Statuto, il regolamento interno e le leggi dello Stato italiano, anche se non menzionato, potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti dell'associazione e arricchire il suo patrimonio.

L'associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

L'associazione, per una migliore gestione dei propri fondi, potrà diventare titolare di un conto corrente bancario e/o postale cointestato al responsabile legale e al tesoriere dell'associazione con obbligo di firma congiunta per operazioni finanziarie di particolare rilevanza.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Costituiscono gli organi dell'associazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il collegio dei probiviri e garanti
- il collegio dei revisori dei conti

Assemblea

Art. 14

L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

Partecipano all'assemblea tutti i soci che alla data di convocazione dell'assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto ed esposto su apposita bacheca della sede legale ed operativa almeno sette giorni prima per l'assemblea ordinaria e almeno tre giorni prima per quella straordinaria. In quest'ultimo caso sarà cura del Consiglio Direttivo darne maggiore comunicazione ai soci avvalendosi di ulteriori sistemi di comunicazione.

L'avviso di assemblea esposto deve contenere la data, l'ora di convocazione e l'ordine del giorno. Il consiglio Direttivo potrà deliberare di aggiungere ulteriori strumenti di informazione (ad es. sms, mail, whatsapp ecc.) anche per la convocazione dell'assemblea ordinaria.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno tre volte all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il consiglio Direttivo o il Presidente lo ritengano necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci. In tal caso il Consiglio Direttivo, con le stesse modalità di avviso già indicate in precedenza, deve dare seguito alla richiesta entro trenta giorni.

Art. 15

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo l'eccezione di cui all'art. 16.

Nelle assemblee e nelle elezioni il socio non presente può delegare un altro socio. I criteri di delega possono essere regolamentati dal Consiglio Direttivo.

Eventuali altre organizzazioni o Enti iscritti all'associazione potranno partecipare all'assemblea esprimendo nelle votazioni un solo voto per ciascuna di loro, attraverso la nomina di un rappresentante.

Art. 16

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto, con esclusione del cambiamento della sede legale, devoluta alla competenza del Consiglio Direttivo, è indispensabile la presenza di almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Per delibere riguardanti lo scioglimento dell'associazione o la liquidazione dell'associazione, valgono le norme di cui all'art. 30.

Art. 17

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione e da un segretario eletto in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o anche a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la metà più uno dei soci presenti con diritto di voto.

Art.18

L'assemblea ordinaria:

- approva il rendiconto e il bilancio consuntivo e preventivo;
- elegge gli organismi direttivi;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale rientranti nell'ordine del giorno;
- approva o respinge le proposte di modifica dello Statuto;
- stabilisce l'ammontare delle quote associative.

Consiglio Direttivo

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni.

Il primo Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti al momento della costituzione dell'associazione. Successivamente il Consiglio Direttivo sarà composto da un numero minimo di cinque membri il cui numero potrà variare fino ad un massimo di nove persone, proporzionalmente alla crescita dell'associazione. Il numero dei membri sarà comunque stabilito dallo stesso Consiglio Direttivo prima del termine del mandato. La scelta dei membri sarà invece stabilita dall'assemblea.

Tutte le cariche non prevedono compenso e sono svolte a titolo gratuito.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri ad uno dei suoi componenti e nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'associazione, ed è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- Il Vicepresidente, che coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- Il Segretario, che cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio Direttivo in assenza del Presidente e del Vice- Presidente;
- Il tesoriere, che ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione e ne tiene la contabilità secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, all'atto del suo insediamento, deve formulare un organigramma con i diversi ruoli e attività da svolgere, potendo inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'associazione e in particolare il ruolo di portavoce dell'associazione. Successivamente è facoltà dello stesso Consiglio Direttivo modificare l'organigramma iniziale. In casi molto particolari può distribuire deleghe specifiche anche a soci dell'assemblea non facenti parte del Consiglio Direttivo, se risultasse necessario per un migliore svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 22

Compiti del Consiglio Direttivo sono inoltre:

- eseguire le delibere dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale;
- predisporre tavoli di lavoro tecnici su specifiche tematiche coinvolgendo il più possibile i soci;
- predisporre il rendiconto consuntivo entro il trenta aprile di ogni anno;

- deliberare circa l'ammissione dei soci o loro decadenza;
- stipulare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre associazioni od Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori dello statuto;
- reperire risorse umane ed economiche;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto e/o bilancio preventivo e consuntivo annuali.

Inoltre al Consiglio Direttivo è attribuito il potere dell'ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare tali poteri ad uno o più componenti dello stesso

Art. 23

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre membri o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi e possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto dalla maggioranza dei membri. In tutti i casi, a parità di voti, conta il voto del presidente.

Art. 24

I membri del consiglio direttivo sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo decaduto o dimissionato è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

Presidente

Art. 25

Il Presidente, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto in seno a quest'ultimo a maggioranza dei propri componenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Convoca e presiede insieme al segretario le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione utile. In caso di assenza temporanea o di impedimento, le relative funzioni sono adottate dal Vice presidente. Può proporre al Consiglio Direttivo la delega di una o più funzioni a favore del Vicepresidente o di altri membri del Consiglio Direttivo.

Collegio dei probiviri e garanti

Art. 26

Il Collegio dei probiviri e garanti può essere nominato dal Consiglio Direttivo su proposta della maggioranza dell'assemblea.

E' formato da un numero dispari di almeno tre persone che per la loro professione e/o per la loro riconosciuta integrità morale avranno il compito di verificare e garantire il perseguimento continuo delle finalità per cui è nata l'associazione. Ha carattere puramente simbolico ed è chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'associazione, sulle violazioni dello statuto, del regolamento e della Carta Etica e sull'inosservanza delle delibere. Può proporre al Consiglio Direttivo l'espulsione dei soci deferiti al collegio, ai sensi dell'art. 9. Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qualvolta le condizioni lo rendano necessario. I membri del collegio restano in carica per un triennio e in qualsiasi momento potranno rinunciare all'incarico, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 27

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di membro del Collegio dei probiviri e garanti e con quella di membro del Collegio dei revisori.

Collegio dei revisori

art. 28

Il Consiglio Direttivo, osservando una crescita economica e patrimoniale rilevante dell'associazione, dovrà nominare un Collegio dei revisori che avrà la funzione di esercitare i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

Esso è formato da tre componenti effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Elegge al suo interno il Presidente del Collegio. Agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi o su segnalazione di almeno un terzo dei soci, motivata e firmata.

Il collegio dei revisori riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta e firmata.

DURATA E GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

Art. 29

Tutte le cariche sociali hanno durata massima di tre anni e sono rinnovabili. Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 30

La decisione motivata di scioglimento dell'associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, e comunque per scopi di utilità generale procedendo alla nomina di uno o più liquidatori all'uopo incaricati.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto o dal regolamento interno, valgono le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia.